



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 febbraio 2011 n.35
(*Ratifica Decreto Delegato 29 novembre 2010 n.189*)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 29 novembre 2010 n.189 -Testo Unico in materia di origine delle merci e visti su documenti”, promulgato:

Visto l’articolo 1 della Legge 17 marzo 1993 n.41;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta del 22 novembre 2010;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 febbraio 2011;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 29 novembre 2010 n.189 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORIGINE DELLE MERCI E VISTI SU DOCUMENTI

Art.1

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino, di seguito denominata Camera di Commercio, rilascia la certificazione di origine delle merci conformemente alle norme contenute nel presente decreto e alle disposizioni comunitarie in materia recepite dalla Repubblica.
2. I funzionari della Camera di Commercio, nell’attività di cui al presente decreto, assumono la qualifica di pubblici ufficiali.
3. I funzionari della Camera di Commercio possono autenticare le firme.
4. Con l’autenticazione della firma il pubblico ufficiale della Camera di Commercio verifica l’identità della persona che sottoscrive.

Art.2

1. Il presente decreto definisce la nozione di origine delle merci ai fini del rilascio dei certificati d’origine.

Art.3

1. Le disposizioni del presente decreto non arrecano pregiudizio alle norme particolari applicabili agli scambi commerciali con l’Unione Europea (U.E.) o gli Stati membri ed i Paesi con i quali l’Unione

o gli Stati membri sono legati in virtù di accordi che prevedono una deroga alla clausola della nazione più favorita o, in particolare, di accordi che comportano l'attuazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio.

Art.4

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti petroliferi.

Art.5

1. Sono originarie della Repubblica di San Marino le merci interamente ottenute nel territorio dello Stato.
2. In particolare, per merci interamente ottenute nella Repubblica di San Marino si intendono:
 - a. i prodotti minerali estratti dal proprio territorio;
 - b. i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c. gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d. i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
 - e. i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
 - f. gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
 - g. quelle ivi ottenute esclusivamente a partire dalle merci di cui alle lettere da a) a f) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

Art.6

1. Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più Paesi è originaria della Repubblica di San Marino quando ivi è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione.

Art.7

1. Le trasformazioni o lavorazioni per le quali è accertato o per le quali i fatti costatati giustificano la presunzione che abbiano il solo scopo di eludere le disposizioni del presente decreto, non possono in alcun caso essere considerate, a norma dell'articolo 6, come conferenti l'origine sammarinese alle merci che ne risultano.

Art.8

1. Sono inoltre originari della Repubblica di San Marino:
 - a. gli accessori, i pezzi di ricambio e l'attrezzatura forniti insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo di origine sammarinese e di cui fanno parte in quanto dotazione normale, sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerato;
 - b. i pezzi di ricambio essenziali destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo di cui sopra spediti in precedenza.

Art.9

1. Quando l'origine delle merci deve essere attestata all'importazione mediante la produzione di un certificato di origine, tale certificato deve rispondere alle seguenti condizioni:
 - a. essere emesso o da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato per tale funzione dallo Stato di rilascio;
 - b. contenere tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, ed in particolare:
 1. la qualità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
 2. la qualità, i pesi lordo e netto delle merci,
 3. il nominativo dello speditore;
 - c. attestare in maniera precisa che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato Stato, fatta eccezione per la merce di origine comunitaria per la quale è sufficiente l'attestazione dell'origine "Unione Europea" senza indicazione dello specifico Stato di provenienza.
2. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, nei casi previsti dal presente articolo non è consentita quale prova dell'origine della merce, certificato di origine in formato elettronico salvo che tale certificato non sia firmato elettronicamente dall'autorità o dall'organismo che lo ha rilasciato e previa verifica da parte della Camera di Commercio della validità legale del documento.

Art.10

1. I certificati di origine relativi alle merci originarie della Repubblica di San Marino e da essa esportate devono rispondere alle condizioni previste all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b).
2. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Repubblica di San Marino.

Art.11

1. Il certificato d'origine, soggetto ad imposta di bollo di Euro 5,00= più diritti di segreteria, è rilasciato, su domanda scritta dell'interessato, su apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato d'origine dovrà essere compilato a cura del richiedente conformemente alle istruzioni riportate nell'apposito modulo.
3. Il richiedente, infine, sotto la propria responsabilità civile e penale, è tenuto a sottoscrivere alternativamente una delle seguenti dichiarazioni:
 - a. la merce è totalmente di origine della Repubblica di San Marino essendo stata fabbricata o prodotta presso l'impresa(indicare la ditta);
 - b. la merce ha subito nella Repubblica di San Marino l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo.....(indicare la ditta);
 - c. la merce è di origine estera (indicare il nome dello Stato) come lo prova la documentazione allegata.
4. Le domande di certificato, i relativi allegati o documenti e le dichiarazioni da sottoscrivere previsti per il rilascio del certificato di origine, sono inviati esclusivamente in via telematica utilizzando dispositivi di firma elettronica.
5. La Camera di Commercio stabilirà in apposito regolamento le modalità attraverso le quali i documenti di cui al comma 4 vengono inviati telematicamente attraverso l'utilizzo di dispositivi di firma elettronica e le modalità di consegna del certificato di origine.
6. Possono essere utilizzati dispositivi di firma elettronica con certificati rilasciati da autorità riconosciute da altri paesi.

7. La Camera di Commercio può conservare i propri documenti elettronici e quelli ricevuti, anche presso strutture informatiche poste al di fuori del territorio dello Stato.

Art.12

1. I moduli dei certificati di origine sono provvisti di un numero di serie e sono stampati a cura della Camera di Commercio.
2. La Camera di Commercio tiene un Registro di carico e scarico elettronico ove sono annotati i numeri di serie dei moduli rilasciati.
3. Eventuali moduli inutilizzati dovranno essere restituiti alla Camera di Commercio ed in caso di smarrimento dovrà essere consegnata alla Camera di Commercio medesima copia della denuncia presentata alla Gendarmeria.
4. La Camera di Commercio stabilirà in apposito regolamento le modalità operative di rilascio della certificazione di origine.

Art.13

1. Il rilascio del certificato di origine è vietato se le merci alle quali si riferisce non sono in via di spedizione al momento in cui è presentata la domanda.
2. Tuttavia, in deroga al comma 1, nel caso di spedizione avvenuta è consentito il rilascio di certificato di origine, su presentazione di documenti giustificativi della spedizione fuori dalla Repubblica di San Marino. Le predette giustificazioni sono annotate sulla domanda di certificato.
3. La Camera di Commercio ha facoltà di rilasciare certificati di origine a posteriori anche per merci spedite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sotto la propria responsabilità civile e penale ed a seconda dell'applicabilità al caso concreto delle disposizioni di cui al comma 1 o di cui al comma 2 o di cui al comma 3, una delle seguenti dichiarazioni:
 - a. la merce è in via di spedizione;
 - b. la merce è già stata spedita come lo prova la documentazione allegata.
5. Qualora le autorità dello Stato di importazione temporanea esigano il certificato di origine, la Camera di Commercio può rilasciarlo dietro presentazione della fattura "pro forma" ferma restando, per le modalità di rilascio, l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13.
6. La Camera di Commercio può negare il rilascio del certificato di origine solo nel caso in cui nutra seri e fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dal richiedente o sull'autenticità del certificato di origine prodotto quale prova.

Art. 14

1. La Camera di Commercio può apporre il visto per deposito su documenti per l'esportazione delle imprese. Copia del documento sarà conservato agli atti. Il visto per deposito potrà essere richiesto per fatture export, per contratti preventivamente registrati presso l'Ufficio Registro ed Ipotecche, per listini, per preventivi, per tariffari, per offerte, per certificati rilasciati da organismi o enti ufficiali compresi istituti, di certificazione, anche privati. Tale visto non si riferisce all'esattezza e/o attendibilità e/o conformità alle leggi delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti.
2. Qualora la richiesta di attestazione riguardi dichiarazioni effettuate su carta intestata del richiedente, la Camera di Commercio potrà apporre il visto di conformità della firma del legale rappresentante o suo delegato. Tale visto, richiesto su documenti per l'esportazione (fatture export, dichiarazioni, listini, packing list, fatture emesse per un servizio, altri), non richiede la presenza fisica del soggetto sottoscrittore e non si riferisce all'esattezza e/o attendibilità e/o conformità alle leggi delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nell'attestazione che la

firma è conforme a quella depositata dal legale rappresentante o suo delegato presso apposito registro della Camera di Commercio.

3. Non è possibile ottenere il visto per:

- Inviti per cittadini stranieri a San Marino;
- Certificati di origine non redatti sui formulari previsti.

4. La Camera di Commercio definirà in apposito regolamento le modalità di apposizione del visto per deposito e del visto di conformità della firma, specificando dettagliatamente su quali documenti e dichiarazioni è consentito.

Art. 15

1. Tutte le attività di cui al presente decreto, svolte dalla Camera di Commercio sono soggette a diritti di segreteria che verranno determinati dalla Camera di Commercio stessa in apposito regolamento.

Art. 16

1. Le imprese si assumono tutte le responsabilità, nessuna esclusa, di quanto indicato e dichiarato nei documenti di cui al presente decreto e quindi nessuna responsabilità potrà in alcun modo ricadere sulla Camera di Commercio e i suoi funzionari relativamente alle suddette dichiarazioni.

Art. 17

1. Per un periodo transitorio di 180 giorni successivi all'entrata in vigore di tutti i regolamenti di cui al presente decreto, sarà possibile presentare le domande di certificati anche in modalità non telematica senza l'utilizzo di dispositivi di firma elettronica. Dopo tale periodo transitorio, l'unica modalità consentita sarà quella telematica con l'utilizzo di dispositivi di firma elettronica, salvo casi eccezionali che la Camera di Commercio potrà disciplinare in apposito regolamento. Entro tale periodo tutti i moduli di cui all'art. 12 rilasciati dalla Camera di Commercio e non ancora utilizzati dalle imprese dovranno essere restituiti alla Camera di Commercio ed in caso di smarrimento dovrà essere consegnata alla Camera di Commercio medesima copia della denuncia presentata alla Gendarmeria. Dopo tale data non verranno più stampati e consegnati i moduli di cui all'art. 12, in quanto saranno disponibili in modalità informatica.

Art.18

1. Il Decreto Delegato 28 maggio 2008 n.84 è abrogato.

2. Sono fatte salve le certificazioni di origine emesse dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e dalla Camera di Commercio in conformità alla normativa vigente antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 febbraio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta